

Intervento 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.5.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone finalità prevalentemente economiche in quanto rivolto ad incrementare il valore economico delle foreste e dei prodotti forestali, in un contesto regionale che, come emerso dall'analisi di contesto, presenta ampi spazi di miglioramento in termini di utilizzo attivo a fini economici della risorsa forestale. Rispetto alle finalità assegnate all'intervento, esso agisce direttamente sui fabbisogni del PSR F10-F11- F19, apportando il proprio contributo alla composizione e sviluppo del comparto bosco-legno e agro-energie, consentendo anche, attraverso il sostegno ad investimenti di ammodernamento ed innovazione dei cicli di lavorazione, di migliorare la qualità dei prodotti forestali, ed indirettamente sui fabbisogni F13 e F14 per la capacità di intervenire a favore di una gestione attiva sostenibile delle aree forestali.

Nell'ambito della strategia complessiva del Programma, l'intervento agisce direttamente sulla focus area 2A ed apporta indirettamente il proprio contributo alla FA5C, contribuendo allo sviluppo della filiera agro-energetica. L'intervento agisce a favore dell'obiettivo trasversale innovazione, attraverso il sostegno ad una gestione economica sostenibile ed innovativa delle foreste.

L'intervento prevede un sostegno per investimenti finalizzati ad incrementare il potenziale economico forestale, a ridurre i costi di produzione, a migliorare la sicurezza delle operazioni "in bosco" e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali per l'ammodernamento ed il miglioramento delle pratiche forestali e dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche tramite azioni di filiera (Progetto Integrato di filiera forestale).

In tale logica l'operazione sostiene investimenti finalizzati all'innovazione di processo ed alla meccanizzazione delle operazioni condotte "in bosco", oltre che l'innovazione dei processi e delle tecnologie utilizzate per la trasformazione, la mobilitazione, la commercializzazione dei prodotti forestali ed il miglioramento qualitativo dei prodotti forestali e dei semilavorati.

L'intervento sostiene le seguenti tipologie di investimento:

1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, con azioni di:
 - a. adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla raccolta, lavorazione, e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione e lavorazione industriale o l'utilizzo agro-energetico;
 - b. realizzazione e adeguamento delle infrastrutture logistiche e di servizio (piazze di deposito/stoccaggio, piazzali di movimentazione macchine in bosco, piattaforme logistiche per la mobilitazione dei prodotti forestali, ricoveri, teleferiche mobili ad uso temporaneo, piste forestali che garantiscono l'accesso al prelievo dei prodotti forestali) necessarie alla mobilitazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, precedenti la trasformazione e lavorazione industriale;

- c. acquisizione di know-how e di software finalizzati alla migliore gestione delle fasi del ciclo di lavorazione (raccolta, lavorazione, prima trasformazione, commercializzazione);
 - d. spese generali: spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori, studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc., connessi col progetto presentato;
2. Elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

8.2.5.1.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 63 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013 possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.5.1.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

8.2.5.1.1.4. Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) definite ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE operanti nella gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, in forma singola o associata.

Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, in forma singola o associata.

8.2.5.1.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili per la realizzazione/ammodernamento di infrastrutture logistiche e di servizio (piazzi di deposito/stoccaggio, piazzali di movimentazione macchine in bosco, piattaforme logistiche per la mobilitazione dei prodotti forestali, ricoveri, teleferiche mobili ad uso temporaneo, piste forestali che garantiscono l'accesso al prelievo dei prodotti forestali);
- b. macchinari ed attrezzature per le attività di gestione boschiva e di prima lavorazione del legname ;
- c. attrezzature per il taglio, l'allestimento ed esbosco e per il trattamento del legname (esboscatrici skidder – forwarder – grup a cavo- harvester);
- d. macchinari ed attrezzature per la selezione e per la classificazione a macchina (automatica) dei materiali, per l'essiccazione del legname, per la realizzazione dei prodotti incollati;
- e. attrezzature per l'essiccazione del legname;
- f. hardware il cui uso è connesso agli investimenti di cui ai precedenti punti;
- g. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a*) a *h*) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- h. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti. I contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.
- i. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- a. spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria;
- b. investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli mobili;
- c. spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature usate

d. beni ed attrezzature non durevoli (quali attrezzature di protezione personale e indumenti di lavoro)

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Al fine di assicurare che le macchine e le attrezzature ammissibili al sostegno siano congrui con il concetto di "lavorazioni precedenti la trasformazione industriale", la loro massima capacità dovrebbe essere quella di macchine fisse o mobili su piccola scala (p.e. segatrici, macchine per la produzione di pellet, cippatrici, ecc.), idealmente di 5000 m³ all'anno e comunque con un limite di 10.000 m³ input di legname.

Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali, ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di un business plan che dimostri l'accrescimento del valore economico di una o più aziende forestali, attestando il valore dell'azienda forestale o delle aziende forestali sia prima che dopo l'investimento sostenuto.

Il business plan, fermo restando che è finalizzato a dimostrare l'incremento del valore economico della/e azienda/e interessate dall'investimento, deve dimostrare la sussistenza, nell'ambito dell'investimento proposto, di uno o più dei seguenti aspetti:

- la diversificazione della produzione delle aziende forestali;
- il rafforzamento delle aziende forestali sul mercato bosco-legno e/o delle energie rinnovabili;
- la competitività delle aziende forestali.

La relazione dovrà trattare, in ogni caso, gli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il supporto di cui al presente intervento può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. In tali casi, l'investimento in macchinari rivolto alla fornitura di un servizio di gestione per diverse superfici forestali, verrà chiaramente definito nella domanda di sostegno.

Il supporto può essere altresì concesso anche ad imprese fornitrici di servizi. In tali casi di investimento in macchinari rivolto alla fornitura di un servizio di gestione per diverse superfici forestali, verrà chiaramente definito nella domanda di sostegno.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano

di gestione forestale o strumento equivalente” delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Per gli investimenti relativi ai prodotti forestali diversi dal legno, i castagneti da frutto e le castagne provenienti da tali frutteti non sono ammissibili al sostegno.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.5.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- al possesso od all'impegno a conseguire, di certificazioni ispirate alla gestione forestale sostenibile;
- agli interventi presentati con approccio associativo, assumendo prioritari gli investimenti collettivi, ossia che prevedono l'uso comune degli investimenti nell'ambito di più di una azienda forestale,
- alla tipologia di intervento, assumendo prioritari gli investimenti finalizzati ad incrementare la qualità e la migliore rispondenza al mercato dei prodotti forestali;
- alla localizzazione nelle aree svantaggiate, aree di montagna ed aree rurali classificate come "aree D" del programma.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.5.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

50% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 600.000,00 per beneficiario.

Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014), in particolare degli artt. 40 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale", relativamente alle piste forestali, e 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", relativamente alle altre tipologie di investimento. Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);

- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il massimale di spesa trova giustificazione nelle dimensioni medie delle aziende forestali regionali.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, l'importo del sostegno è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito elencate:

Classi di superficie boschiva (ha)	UCS TOTALE €
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

8.2.5.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione complessiva viene descritta e riportata a livello di misura.

8.2.5.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n. 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati attualizzati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta i valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha= 100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4
Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9

Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

<i>Classi di superficie boschiva</i>	<i>A. Onorario al tecnico</i>	<i>B. Onorario integrativo</i>	<i>C Spese per il personale coadiuvante</i>	<i>D. Rimborso spese</i>	<i>E. Cartografie</i>	<i>UCS TOTALE</i>
< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0
>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di superficie.

8.2.5.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- per tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dall'estensione, è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari, è obbligatoria la predisposizione, in alternativa al piano di gestione forestale, di un piano poliennale di taglio

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore

naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)

n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura/intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La valutazione degli interventi 8.3.1-8.4.1-8.5.1-8.6.1 viene descritta congiuntamente in quanto gli elementi emersi risultano essere applicabili a ciascuna di esse o comuni a più tipologie di operazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto, per quanto riguarda l'operazione della submisura 8.5, ed il valore economico (produttivo) per quanto riguarda l'operazione 8.6 (ECR1).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda relativo al rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
4. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi e rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” rispetto all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3);
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione

del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione dei “benefici climatico-ambientali” attesi (per l’intervento 8.5.1) e dei benefici economici (per l’intervento 8.6.1). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell’istruttore. Sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell’esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai “contributi in natura, viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto della capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione dei rischi rispetto alla verifica della congruità dei costi è l’aggiornamento del “prezzario regionale di riferimento per i lavori forestali”.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l’indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell’intero sito oggetto di intervento inoltre, per rendere più efficace e rispondente alle esigenze di controllo della spesa e delle modalità con cui operano i controllori impegnati, contribuisce a mitigare il rischio segnalato la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l’esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l’aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l’iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L’aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato: "Giustificazione e baseline premi misure a superficie/capo" relativi alla tipologia di intervento 8.1.1

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'informazione è riportata nelle singole tipologie di intervento della Misura 8 per la quale assume pertinenza.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

L'informazione è riportata nelle singole tipologie di intervento della Misura 8 per la quale assume pertinenza.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione è riportata nella tipologie di intervento della 8.1.1 per la quale assume pertinenza..

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è riportata nella tipologie di intervento della 8.1.1 per la quale assume pertinenza.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Il programma non prevede l'attivazione della submisura/operazione 8.2 per l'allestimento di sistemi agroforestali, pertanto l'informazione non è pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Il programma non prevede l'attivazione della submisura/operazione 8.2 per l'allestimento di sistemi agroforestali, pertanto l'informazione non è pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.5.1 per la quale assume pertinenza.

8.2.8.4. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura